



CITTA' DI POLICORO

- PROVINCIA DI MATERA -

C.A.P. 75025 TEL. 0835/9019111 - FAX 0835/972114 - P.IVA: 00111210779

www.policoro.gov.it - posta@policoro.gov.it



-ORIGINALE-

Estratto - Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 03/09/2014

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)- APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di settembre alle ore 18,10 nei locali dell'aula Consiliare della Casa Comunale sita in Piazza A. Moro n. 1, si è riunito il **Consiglio Comunale** in seduta ordinaria di prima convocazione.

PRESIEDE la seduta il **PRESIDENTE DEL C.C. MODARELLI Gianluca** .
Consiglieri assegnati n.17 – in carica n.17 –

CONSIGLIERI IN CARICA

Consiglieri	Presenti
LEONE Rocco Luigi	Si
MODARELLI Gianluca	Si
SANASI Daniele Luigi	Si
FERRARA Giuseppe	Si
LIPPO Giovanni	Si
SOLLAZZO Donatello	Si
MONTANO Giuseppe Maurizio	Si
PINCA GORGONI Marco	Si
LAPADULA Veronica	No
LAURIA Antonio	Si
PORSIA Angelo	Si
MARRESE Gianluca	Si
MONTESANO Fabiano	No
FORTUNATO Francesco Antonio	Si
CARRERA Rocco	No
VETERE Carmine	Si
DI PIERRI Gianni	Si

Assessori comunali presenti: BIANCO Enrico, BIANCO Domenico, LAURIA Livia, SCARCIA Massimiliano, PADULA Massimiliano

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Alfonso Marrazzo .

Nominati Scrutatori i Consiglieri Comunali: PINCA GORGONI Marco, PORSIA Angelo, FORTUNATO Francesco Antonio .

- OMISSIS -

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

CONSIDERATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *"L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali"*;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e del successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella Legge n. 68 del 02.05.2014, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze "si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”;*

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;*

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce: *“Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”;*

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *“l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”;*

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”;*

EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014, convertito nella Legge n.68 del 02.05.2014, è statuito che *“per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”;*

D.1 Tale aliquota è ridotta allo **0,76 %** per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali **C/1**(negozi e botteghe) e **C/3** (laboratori per arti e mestieri) **utilizzati direttamente dal soggetto passivo** (persona fisica,società di persone o di capitali) nell'esercizio di attività commerciali,artigianali o di servizi.

L'agevolazione spetta anche alle **sole Ditte individuali** nel caso in cui proprietario, anche in quota parte, dell'immobile adibito alle attività di cui sopra sia un componente del nucleo familiare del titolare della Ditta. L'agevolazione di aliquota è concessa a richiesta degli interessati, previa presentazione all'Ufficio Tributi della relativa documentazione probatoria entro il termine del 31.12.2014.

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento approvato con separato atto nell'odierna seduta consiliare;

Di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Successivamente, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito di votazione palese, espressa nelle forme e modi di legge;

Consiglieri assegnati n. 17; Consiglieri in carica n. 17; Consiglieri presenti e votanti n. 14; Assenti n. 3 (V. Lapadula, R. Carrera e F. Montesano);

Con n. 10 voti a favore; n. 4 contrari (G. Marrese, F.A. Fortunato, C. Vetere e G. Di Pierri);
astenuti: nessuno;

DICHIARA

la presente deliberazione, immediatamente eseguibile.-



SETTORE: FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 15 DEL 29.07.2014

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)-APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

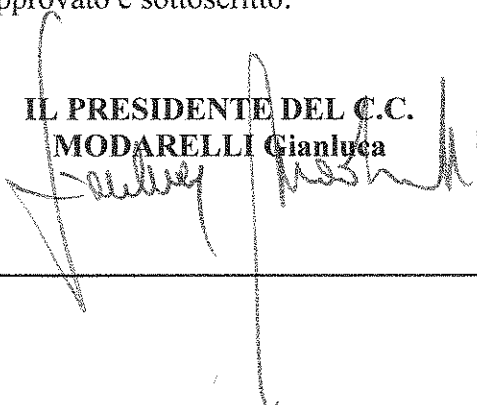
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L." così come modificato dalla legge 213/2012, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

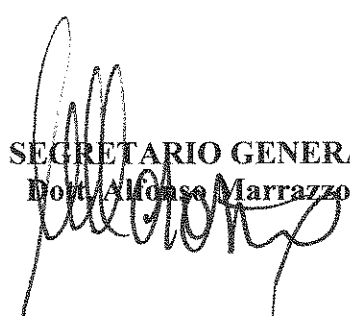
REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole - Data 29.07.2014 IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE Dott. IVANO VITALE
REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta: Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri alla situazione economico-finanziaria; Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio dell'Ente; Esprime Parere: Favorevole.- Data 29.07.2014 IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE Dott. IVANO VITALE

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 17 DEL 03-09-2014

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 17 del 03/09/2014

Letto, approvato e sottoscritto:


IL PRESIDENTE DEL C.C.
MODARELLI Gianluca

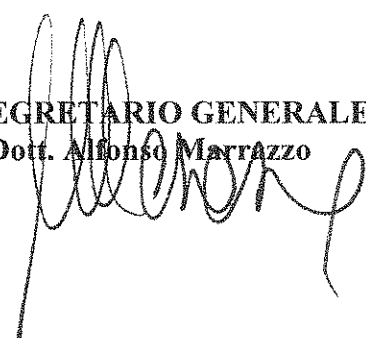

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfonso Marrazzo

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

- CHE La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line a partire dal
9 SET. 2014 come prescritto dall'art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000 (N. 1869
REG. PUB.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 24 SET. 2014

Dalla Residenza Municipale, addì 9 SET. 2014


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfonso Marrazzo